

SENTENZA

Tribunale - Padova, 11/01/2005,

## Intestazione

(Omissis). Maggiore attenzione merita il secondo articolo, con cui sembrerebbe che le parti abbiano inteso sottoporre il loro rapporto alla «legge della Camera di Commercio Internazionale di Parigi», con ciò escludendo l'applicabilità sia del diritto nazionale italiano (ed anche sloveno), sia della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

Si osserva, innanzitutto, che la presente controversia riguarda un rapporto d'indubbio carattere internazionale. Da ciò discende la necessità d'individuare il diritto sostanziale applicabile. Si potrebbe ritenere che l'individuazione debba essere compiuta sulla base delle norme di diritto internazionale privato, poiché esse rappresentano lo strumento più idoneo allo scopo (ed appositamente creato).

A questa soluzione «internazionalprivatistica» occorre preferirne una diversa, che favorisca, in quanto possibile, l'applicazione di norme di diritto sostanziale, quali quelle poste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980, ratificata con l. 11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (v. Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, in *Corriere giuridico* 2000, 932 s.; Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in *Giurisprudenza italiana* 2001, 280 ss.; Trib. Rimini, 26 novembre 2002, *ivi*, 2003, 896 ss.; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, *ivi*, 2004, 1405 ss.; Trib. Padova, 31 marzo 2004, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 1065 ss.).

La prevalenza della Convenzione delle Nazioni Unite (che è indubbiamente convenzione di diritto materiale uniforme, e non di diritto internazionale privato, come talvolta erroneamente affermato), sulle norme di diritto internazionale privato, è anzitutto dovuta al fatto che l'ambito di applicazione della Convenzione è speciale, poiché più limitato, rispetto a quello, più generale, delle norme di diritto internazionale privato. Essa, infatti, regola soltanto i contratti di vendita la cui internazionalità dipende dalla diversa ubicazione statale della sede d'affari delle parti contraenti, mentre - com'è noto - le norme di diritto internazionale privato riguardano ogni tipo di contratto «internazionale», senza limitazioni di sorta.

A giudizio del tribunale, la specialità - e dunque la prevalenza - delle norme di diritto materiale uniforme si fonda, in secondo luogo, su altra considerazione che attiene al loro contenuto. Le norme di diritto materiale sono da considerarsi speciali perché risolvono «direttamente» le questioni sostanziali su cui verte la controversia, ossia evitando il doppio passaggio, consistente nell'individuazione del diritto applicabile prima e nell'applicazione poi dello stesso, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso al diritto internazionale privato.

Ciò premesso, e passando all'esame dei presupposti di applicazione della Convenzione delle

Nazioni Unite, si rileva che essa richiede la sussistenza di più condizioni.

Dal punto di vista materiale, occorre che il contratto sia un contratto di compravendita, di cui tuttavia la Convenzione non dà alcuna definizione. La mancanza di una definizione espressa non deve però indurre a ricorrere ad una definizione «nazionale», come ad esempio quella prevista dall'art. 1470 c.c. Il concetto di «compravendita» previsto dalla Convenzione deve piuttosto essere ricavato, come d'altronde la maggior parte dei concetti (tra i quali anche quello di «sede d'affari», di «residenza abituale», di «beni», ma non anche quello di «diritto internazionale privato», che corrisponde alla nozione propria del foro investito della controversia), in modo autonomo, ossia senza ricorrere a categorie peculiari di un determinato ordinamento. A tale proposito diventa rilevante il disposto degli art. 30 e 53 della Convenzione (così anche Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit.; Trib. Rimini, cit.; Tribunal cantonal de Vaud, 11 marzo 1996, n. 01 93 1061, pubblicata in internet all'indirizzo <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=302&step>), da cui si evince che è contratto di compravendita, alla luce della Convenzione, il contratto in forza del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in consegna i beni.

Ci si deve chiedere a questo punto se il rapporto contrattuale oggetto della presente controversia, che nella prospettiva del diritto italiano verrebbe qualificato di somministrazione, rientri nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della Convenzione. Alla domanda può darsi risposta affermativa (anche alla luce della giurisprudenza straniera di cui si deve tenere conto in virtù dell'art. 7, comma 1, della Convenzione, la quale ha sempre ricompreso il contratto di somministrazione tra quelli rientranti nell'ambito di applicazione materiale della Convenzione: v., ad esempio, Cour d'appel de Colmar, 12 giugno 2001, pubblicata in internet all'indirizzo: <http://witz.jura.uni-sb.de/Cisg/decisions/120601v.htm>; Lg Ellwangen, 21 agosto 1995, pubblicata in internet al seguente indirizzo: <http://www.Cisg-online.ch/Cisg/urteile/279.htm> (Cisg-online 279), giacché scopo della Convenzione è disciplinare tutti i contratti internazionali in cui vi è consegna di beni mobili e trasferimento della loro proprietà contro il pagamento di un prezzo, a prescindere dalla qualificazione giuridica che, secondo gli ordinamenti nazionali, tale operazione economica può assumere.

La risposta affermativa trova poi conferma nel dettato della Convenzione: l'art. 73 fa rientrare nel proprio ambito di applicazione tutti i «contracts for the delivery of goods by installments » ossia i «contrats à livraisons successives », espressioni che nel testo (non ufficiale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono state tradotte con la locuzione «contratto a consegne successive». Sulla base di ciò, la dottrina italiana ha creduto giustamente di dovere ricondurre alla normativa uniforme la vendita a consegne ripartite, essendo questa certamente «contrats à livraisons successives ».

Non potendosi, tuttavia, dedurre dalla disciplina uniforme che la ripartizione delle diverse livraisons attenga esclusivamente alle modalità di esecuzione della prestazione di consegna, mentre l'effetto traslativo debba comunque verificarsi al momento della stipulazione (come nel caso, appunto, della vendita a consegne ripartite di beni determinati nella loro individualità), si deve giudicare con la migliore dottrina che la Convenzione si riferisce anche ai contratti di somministrazione, in cui l'effetto traslativo si verifica solo in occasione delle singole forniture.

La Convenzione richiede altresì che l'oggetto del contratto, tra cui quello di somministrazione, sia mobile e tangibile (per questo requisito, v. Cour d'appel de Grenoble, 26 aprile 1995, pubblicata in internet al seguente indirizzo <http://witz.jura.uni-sb.de/Cisg/decisions/2604952.htm>), nonché Olg Köln, 26 agosto 1994, in Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs- Report, 1995, 246).

Poiché il contratto oggetto della presente controversia presenta i requisiti appena menzionati (in quanto anche gli animali sono beni mobili, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite), sotto il profilo materiale la Convenzione risulta applicabile.

Affinché la Convenzione possa applicarsi, occorre inoltre che il contratto sia internazionale, carattere che la stessa Convenzione, come la maggior parte delle convenzioni di diritto materiale uniforme, si preoccupa di definire. A tale proposito, è necessario che le parti contraenti abbiano, al momento della conclusione del contratto (per cui sarà irrilevante se questa circostanza muti successivamente alla conclusione del contratto), la loro sede d'affari - ossia il luogo dal quale viene svolta un'attività commerciale caratterizzata da certa durata e stabilità nonché da autonomia (per questa definizione vedi anche Trib. Rimini, cit.; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit.; Olg Stuttgart, 28 febbraio 2000, in *Internationales Handelsrecht*, 2000, 66) - in Stati diversi. Con riferimento al contratto dedotto in giudizio, risulta evidente che questo requisito di internazionalità sussiste, avendo il fornitore la propria sede d'affari nella Repubblica Slovena, mentre il somministrato ha la propria sede d'affari in Italia. Inoltre, si osserva che tale internazionalità era ben conosciuta dalle parti al momento della conclusione del contratto, per cui essa non può considerarsi irrilevante ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Convenzione.

Nel caso di specie, si evidenzia inoltre che la Convenzione è entrata in vigore sia nella Repubblica Slovena sia in Italia ben prima della conclusione del contratto. Essa deve pertanto considerarsi applicabile in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. a).

Si aggiunga che le parti non hanno fatto ricorso alla possibilità di escludere l'applicazione della Convenzione, ancorché detta facoltà fosse loro spettante ed esercitabile anche in forma tacita, come spesso affermato dalla giurisprudenza italiana (Trib. Vigevano, cit.; Trib. Rimini, cit.; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit.) e straniera (si vedano, ad esempio, Oberster Gerichtshof, 22 ottobre 2001, pubblicata in internet all'indirizzo: <[http://www.Cisg.at/1\\_7701g.htm](http://www.Cisg.at/1_7701g.htm)>; Cour de Cassation, 26 luglio 2001, all'indirizzo <<http://witz.jura.uni-sb.de/Cisg/decisions/2606012v.htm>>; Olg München, 9 luglio 1997, in *International Legal Forum*, 1997, 159 s.). Infatti, la scelta operata dalle parti nell'art. 7 del loro contratto a favore delle «leggi e [delle] regolamentazioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia» non solo non costituisce un'esclusione espressa, ma neppure un'esclusione implicita della Convenzione (si è di fronte ad un'esclusione implicita, ad esempio, nei casi in cui le parti scelgano il diritto di uno Stato non contraente della Convenzione, o in cui scelgano il diritto di uno Stato contraente facendo però riferimento al suo diritto «interno», come nell'ipotesi in cui rinviassero al «diritto italiano non uniforme» oppure al «diritto italiano del codice civile»).

Conviene sottolineare come il riferimento alle leggi e regolamenti della Camera di Commercio di Parigi non possa essere intesa come «scelta della legge» ai sensi del diritto internazionale privato, le cui norme - almeno quelle vigenti in Italia - non ammettono la possibilità di scegliere un insieme di regole non statali (ciò si evince chiaramente dal disposto dell'art. 2, comma 1, della Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili del 1955 [ratificata con l. 4 febbraio 1958, n. 50 ed entrata in vigore il 1° settembre 1964], nonché dagli art. 3 e 4 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [ratificata con l. 11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988]). In altre parole, la scelta operata dalle parti con l'art. 7 del contratto non equivale alla scelta internazionalprivatistica di un diritto, ed è dunque inidonea a determinare la prevalenza della disciplina richiamata rispetto alle norme imperative del diritto altrimenti applicabile (ciò varrebbe, peraltro, anche se la scelta fosse caduta sulla c.d. *lex mercatoria*, sui Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali oppure sulla stessa Convenzione delle Nazioni Unite nei casi in cui essa non è applicabile). Per questa ragione la scelta operata dalle parti non può rappresentare un'implicita esclusione della Convenzione.

Quanto detto non esclude tuttavia che la scelta di un insieme di regole non statali possa avere una qualche efficacia. Potrebbe infatti sostenersi che tale scelta abbia l'effetto di una determinazione per *relationem* del contenuto contrattuale, cioè di una regolamentazione dall'interno del rapporto negoziale. In altri termini, scegliendo regole non statali, e richiamandole quali clausole contrattuali, le parti potrebbero derogare alle norme dispositive

del diritto applicabile, e dunque anche alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite (questa, pur dovendo essere applicata ex officio dal giudice [vedi Cour d'Appel de Paris, 6 novembre 2001, pubblicata in internet al seguente indirizzo: <<http://witz.jura.uni-sb.de/Cisg/decisions/061101v.htm>>; Cour de Cassation, 26 giugno 2001, in Dalloz 2001, Jurisprudence 3607], ha pacificamente natura dispositiva: eccezion fatta per gli art. 12, 28 e 89-101). Nel caso concreto, tuttavia, la scelta operata dalle parti non permette d'individuare le regole esatte del loro rapporto negoziale, in quanto il riferimento alle «leggi e regolamentazioni» delle Camera di Commercio di Parigi è estremamente vago ed impreciso.

Per completezza si aggiunga che la scelta delle parti non può neppure avere il significato di escludere qualsiasi diritto statale, che in astratto potrebbe essere idonea ad impedire l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto diritto recepito dagli ordinamenti degli Stati contraenti, poiché il diritto internazionale privato vigente in Italia, pur consentendo una scelta negativa del diritto, non ammette l'esclusione di ogni diritto statale.

In considerazione di quanto sopra affermato, si deve concludere per l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite. (Omissis).